

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Consiglio di Stato

SECO
Direzione del lavoro, Settore PACO
att. signora Ursula Scherrer
3003 Berna

Indagine conoscitiva Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Egregio signor Direttore,
gentili signore e egregi signori,

vi ringraziamo per averci consultato sulla revisione dell'Ordinanza citata a margine. Nel complesso ne approviamo i contenuti e gli indirizzi, perché – come già rilevato in passato – il Consiglio di Stato, consapevole dei timori percepiti dalla popolazione ticinese riguardo all'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE in materia di libera circolazione delle persone, ha sempre evidenziato l'esigenza per il nostro Cantone di poter contare su un rafforzamento delle misure di accompagnamento e su un sostegno finanziario adeguato da parte della Confederazione.

In questo senso condividiamo la scelta di non apportare modifiche fondamentali alle misure di accompagnamento, la cui applicazione ha prodotto fino ad oggi effetti giudicati sostanzialmente positivi, ma di introdurre delle disposizioni atte a ottimizzare l'esecuzione della legge.

Conseguentemente, riteniamo giustificato l'adeguamento del numero dei controlli in concomitanza con l'apertura del mercato del lavoro ai nuovi stati membri dell'UE e, nel complesso, approviamo la revisione dell'ODist proposta.

Nel merito delle singole disposizioni osserviamo quanto segue:

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo):

Il progetto di revisione dell'Odist. prevede che la Confederazione, rispettivamente i Cantoni assumano la quota delle spese di controllo sulle persone con un contratto di impiego a breve termine presso un datore di lavoro svizzero non coperta dai contributi obbligatori alle spese di esecuzione, dalle pene convenzionali e dalle spese di controllo.

A nostro avviso tuttavia, i controlli delle assunzioni di impiego a breve termine presso datori di lavoro svizzeri rientrano nella normale esecuzione del CCL e dovrebbero, di conseguenza, essere essenzialmente finanziati dai contributi alle spese di esecuzione. Riteniamo inoltre complicato per la Confederazione, rispettivamente per il Cantone poter verificare l'attendibilità dei dati forniti dagli interlocutori sociali, a cui incombe l'onere della prova dell'ammontare delle spese.

Art. 16 cpv. 2, 3 (nuovo), e 4

Nessuna osservazione.

Art. 16 e

Nessuna osservazione.

Vogliate gradire, egregio signor Direttore, gentili signore e egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

alla Divisione dell'economia
all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro
all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
alla Deputazione ticinese alle Camere federali